REGOLAMENTO (CE) N. 538/96 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 517/94 per quanto riguarda l'importazione di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica federativa di Iugoslavia (Serbia e Montenegro)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 2815/95 (1), il Consiglio ha sospeso il regolamento (CEE) n. 990/93 (2) che istituiva un embargo nei confronti della Repubblica federativa di Iugoslavia (Serbia e Montenegro);

considerando che, in mancanza di un regime specifico, i prodotti tessili originari della Repubblica federativa di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) vengono importati liberamente nella Comunità in applicazione del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (3);

considerando che le Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e Croazia, nonché l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono attualmente soggette a restrizioni quantitative autonome a norma del regolamento (CE) n. 517/94; che va inoltre ricordato che nel 1991, al momento della sospensione dell'accordo di cooperazione, sono state intaurate restrizioni autonome nei confronti dell'intera Iugoslavia;

considerando che, per garantire un trattamento equivalente a quello delle altre Repubbliche dell'ex Iugoslavia e di altri paesi paragonabili nei confronti dei quali la Comunità europea mantiene restrizioni quantitative, è opportuno ripristinare, nei confronti della Repubblica federativa di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), restrizioni annuali per i prodotti attualmente soggetti a restrizioni nei confronti delle altre Repubbliche dell'ex Iugoslavia a norma del regolamento (CE) n. 517/94;

considerando che, a tale scopo, occorre modificare gli allegati III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 e precisare che la gestione dei contingenti avverrà secondo le regole stabilite da detto regolamento;

considerando che si ritiene opportuno che l'introduzione di queste restrizioni quantitative non ostacoli l'importazione delle merci esportate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono sostituiti dal testo dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Alle restrizioni quantitative istituite dal presente regolamento nei confronti di determinati prodotti originari della Repubblica federativa di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) si applicano le regole di gestione di cui al regolamento (CE) n. 517/94.

Articolo 3

Gli operatori possono presentare le loro richieste d'autorizzazioni d'importazione presso le autorità competenti degli Stati membri a partire dal decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Ogni richiesta riguarda quantitativi massimi che non possono superare, per ciascun operatore, i limiti di cui all'allegato II del presente regolamento.

Il periodo di validità delle autorizzazioni d'importazione non può superare la data del 31 dicembre 1996.

Articolo 4

Il presente regolamento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti che, al momento della sua entrata in vigore, erano già stati spediti verso la Comunità, a condizione che detti prodotti non possano cambiare destinazione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1º aprile 1996.

^(*) GU n. L 297 del 9. 12. 1995, pag. 1. (*) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14. (*) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1325/95 (GU n. L 128 del 13. 6. 1995, pag. 1).